



00198 Roma - Via Aniene, 14
T. 06.48.07.35.01 - F. 06.48.07.35.48
mefop@mefop.it
mefospa@pec.it
www.mefop.it

Risposta alla consultazione Covip

**“Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza
degli Enti previdenziali ex. D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs.
103/1996”**

Mefop
Tel. 06.48.07.3530
Email. Mefop@mefop.it

Considerazioni di carattere generale

L'iniziativa adottata dalla Covip ai sensi del DM Lavoro 5 giugno 2012, art. 2 comma 3, punta alla definizione di un sistema di segnalazione dati che consenta la disponibilità di informazioni dettagliate sulla gestione finanziaria degli Enti Previdenziali Privati. Tale obiettivo appare certamente condivisibile, tanto più in ragione del fatto che gli Enti di previdenza ex D.Lgs 509/1994 e D.Lgs. 103/1996 gestiscono il risparmio pensionistico di natura obbligatoria per le rispettive categorie di riferimento. È presumibile che il maggiore dettaglio delle informazioni disponibili, oltre che la maggiore automazione dei sistemi di segnalazione, potranno consentire un consistente innalzamento delle analisi e dei controlli sulle politiche d'investimento adottate.

Sarebbe tuttavia auspicabile che tale progetto venisse declinato in una realtà, quella delle Casse di previdenza, che è diversa dai Fondi pensione di secondo e terzo pilastro ex D.Lgs 252/2005, che la Covip ha preso a modello per la predisposizione del nuovo tracciato statistico.

Va innanzitutto ricordato che gli Enti previdenziali in questione sono già sottoposti ad un sistema di vigilanza particolarmente articolato e complesso, che vede, tra l'altro, la presenza dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia e delle Finanze (alcuni Enti sono soggetti anche al controllo del Ministero della Giustizia), della Commissione Parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, della Corte dei Conti, della Covip. Per ciascuno di tali soggetti gli Enti sono tenuti a mettere a disposizione una notevole mole di documentazione. L'iniziativa avviata dalla Covip rischia quindi di rendere più complesso e oneroso il flusso delle informazioni di vigilanza in essere, se non accompagnata da una revisione legislativa dell'assetto degli enti di vigilanza e controllo.

La Covip evidenzia come il nuovo sistema di segnalazioni sia destinato ad avere un impatto consistente sui profili organizzativi degli Enti previdenziali privati, con risvolti economici tutt'altro che trascurabili. Giova ricordare che gli assetti organizzativi e di controllo della gestione finanziaria degli Enti sono autonomamente definiti secondo quanto previsto dalle specifiche normative settoriali e tenendo conto di un principio di proporzionalità che considera le caratteristiche di ciascun Ente e le complessità della sua politica d'investimento. Si è ancora in attesa che il Regolatore secondario dia piena attuazione alle deleghe previste dal DL 98 del 2011 che, presumibilmente, avranno un impatto rilevante sul governo e sulle strutture operative della gestione finanziaria degli Enti. Ad esempio, la messa in opera del sistema di segnalazione dati proposto potrebbe essere agevolata dalla presenza di un depositario, figura rispetto alla quale, ad oggi, non sussistono obblighi cogenti.

Altro elemento di preoccupazione è rappresentato dalla tempistica proposta per l'entrata in vigore del nuovo Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza. Covip punta a definire le modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati attraverso la piattaforma Infostat-Covip predisposta dalla Banca d'Italia, entro il mese di agosto 2020; a seguire, dal successivo mese di settembre, si prevede l'avvio della fase di test. L'entrata in vigore è programmata per il 1° gennaio 2021 relativamente ai dati del 2020, con gli invii delle segnalazioni aggregate e disaggregate entro il 1° marzo 2021 e con la trasmissione delle restanti informazioni entro il 31 maggio 2021. Inoltre, onde garantire un ordinato passaggio dall'attuale al nuovo modello di trasmissione, si prevede di mantenere entrambi i sistemi di segnalazione per la sola annualità del 2020. Tale calendario appare serrato e rischia di sottoporre le strutture degli Enti previdenziali ad un consistente impegno supplementare. Si tratta di una criticità che assume particolare significatività anche alla luce delle difficoltà legate alla gestione della pandemia Covid-19.

Attualmente gli Enti previdenziali sono fortemente impegnati sia nell'erogazione dei sussidi pubblici legati alla pandemia a beneficio degli associati (600 €), sia delle provvidenze che ciascun Ente ha deciso di mettere in campo per supportare gli aderenti in questa fase storica particolarmente delicata. È presumibile che l'attuazione delle nuove segnalazioni di vigilanza possa avere un impatto economico molto rilevante. Considerando il dipanarsi degli effetti di Covid-19 sulle libere professioni, e il ruolo che gli Enti stanno assumendo nel sostenere i propri iscritti con strumenti di welfare adeguati a fronteggiare gli effetti della pandemia, potrebbe essere importante contenere al minimo le risorse da destinare a progetti non strettamente connessi a tale finalità.

L'esperienza maturata dagli schemi integrativi della previdenza obbligatoria, richiamata dalla Covip stessa nella Relazione introduttiva al Manuale in consultazione, fornisce utili indicazioni sulle difficoltà tecniche e operative legate alla realizzazione dei nuovi flussi segnaletici. Il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei Fondi pensione, emanato con la Circolare Covip dell'11 gennaio 2013, n. 250, sarebbe dovuto entrare in vigore originariamente il 1° gennaio 2014 ma tale data è stata successivamente e a più riprese differita e scaglionata a partire da settembre 2015 al fine di gestire in modo ordinato le istanze progressivamente segnalate dai soggetti vigilati.

Alla luce delle sopracitate considerazioni potrebbe essere opportuno valutare una congrua dilazione temporale per l'entrata in vigore dei nuovi adempimenti statistici e di vigilanza sul portafoglio. A tale proposito è sicuramente da rimarcare con favore la sensibilità dimostrata da Covip con il posticipo della chiusura della consultazione dal 24 aprile al 29 maggio 2020.

Sarebbe inoltre opportuno che fossero definiti i tempi per la prima trasmissione a Covip delle informazioni strutturali, al momento non indicati.

Da ultimo, si fa presente che alcune specifiche richieste di dati, come ad esempio quelle relative ai benchmark o agli OICR, potrebbero essere di complesso e costoso reperimento, anche in funzione degli accordi attualmente sottoscritti per il ricorso a tali strumenti che, in taluni casi potrebbero essere oggetto di una revisione delle previsioni contrattuali.

Considerazioni specifiche

Si riportano di seguito alcune considerazioni relative ai contenuti delle 22 tavole in cui si articolano le segnalazioni periodiche. Queste si suddividono in due schemi, il primo è relativo ai dati aggregati annuali (Tavole da I.1 a I.10) e il secondo identifica i dati disaggregati annuali (Tavole da I.11 a I.22).

Gli schemi di segnalazione posti in consultazione sono stati confrontati con quelli previsti nella Circolare del 16 gennaio 2020 n.171 “Richiesta di informazioni e dati per l’anno 2019”.

Per quanto attiene agli schemi dei dati aggregati annuali non si registrano modifiche sostanziali rispetto all’assetto delle segnalazioni attualmente in uso. La principale novità introdotta è rappresentata dalle informazioni relative alle attività e alle passività a valori di mercato (Cfr. Tav. I.2) e agli OICR (Cfr. Tav. I.4) che sono richieste non soltanto a livello di patrimonio complessivo dell’Ente, ma anche per specifico mandato di gestione (al pari degli schemi attualmente in uso, la gestione diretta è assimilata ad un mandato di gestione). Parimenti non risultano presenti negli schemi di segnalazione oggi in uso le informazioni su benchmark e performance del mandato (Cfr. Tav. I.3).

Gli schemi relativi ai dati disaggregati annuali prevedono la richiesta agli Enti delle indicazioni di dettaglio sui singoli strumenti finanziari, immobili e partecipazioni in società immobiliari, polizze e depositi. Si tratta della novità più rilevante e onerosa dello schema di segnalazione in consultazione. Richieste afferenti a singoli titoli in portafoglio sono presenti anche negli schemi attualmente in uso (informazioni di dettaglio sui primi 5 strumenti finanziari e/o polizze assicurative detenuti in portafoglio, obbligazioni strutturate, partecipazioni in società immobiliari controllate, altri OICR diversi dagli OICVM, altre attività e passività), non si tratta quindi di una novità assoluta. Ciò che cambia è l’ampiezza e la profondità delle richieste, non più rivolte a classi di attivo ben definite bensì al portafoglio nella sua interezza. Altra novità che si configura particolarmente gravosa è rappresentata dalla necessità di dover ulteriormente arricchire la rendicontazione sulle negoziazioni effettuate. Nello schema attualmente in uso queste informazioni sono richieste a livello aggregato per le principali classi di attivo; il nuovo manuale ne propone una

rendicontazione per singolo titolo, OICR, contratto derivato, polizze, immobili e partecipazioni in società immobiliari e attività in deposito. Da ultimo sono aggiunte alcune nuove richieste sui livelli commissionali degli OICR (Cfr. Tav. I.12).

Il manuale posto in consultazione si compone, inoltre, delle segnalazioni strutturali su: caratteristiche dell'Ente, mandati di gestione, informazioni relative alla gestione finanziaria e al benchmark e caratteristiche dei depositari (Tavole da II.1 a II.4). Si tratta di informazioni da trasmettere alla Covip soltanto entro 30 giorni dall'intervenuta variazione. Anche con riguardo a questa sezione del Manuale si ravvisano profili critici poiché su taluni elementi oggetto di segnalazione straordinaria potrebbero palesarsi rischi di duplice segnalazione. Il riferimento è alle Tav. II.2 (Mandati di gestione. Caratteristiche) e II.3 (Mandati di gestione. Informazioni relative alle caratteristiche della gestione finanziaria e al benchmark) rispetto alle quali si potrebbero manifestare rischi di sovrapposizione con le informazioni da trasmettere ai sensi del DM 5 giugno 2012 art. 2 comma 1) lettera e) e lettera g).